

COMUNE DI ALEZIO  
(Provincia di Lecce)

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 20 del 20/06/2005

Prot. n° \_\_\_\_\_

Data spediz. \_\_\_\_\_

Sessione Ordinaria, di prima convocazione

**OGGETTO :** Esame ed approvazione Regolamento del Consiglio Comunale.

L'anno duemilacinque addì venti del mese di giugno alle ore 17.00, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

All'appello risultano: P = Presente, A = Assente, D = Dimissionari

1. Caroppo Cosimo	P	10. Bramato Giovanni	P
2. Caroppo Franco	P	11. Stanca Piero Angelo	P
3. Durante Guerino	P	12. Contaldo Federico	P
4. De Lorenzis Mirella	P	13. Romano Vincenzo	A
5. De Santis Maurizio	P	14. D'Aprile Fernando	A
6. Barone Andrea	P	15. Pastore Rosario	A
7. Buccarella Sandro	P	16. Tarantino Giovanni	P
8. Marzo Alessandro	P	17. Grazioli Vittorio	P
9. De Matteis Daniela	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Fiorella Fracasso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Caroppo Cosimo nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

seduta è pubblica.

In copia a: Ufficio Segret.- Contratti-Pers.le ( )      Ufficio Servizi Cultura/Scuola/Sport ( )  
Ufficio Economato/Ragioneria ( )      Ufficio Commercio/Sanit/Polizia Amm. ( )  
Ufficio Tributi ( )      Ufficio Stato Civile/Anagrafe/Leva ( )  
Ufficio Tecnico 1 ( )      Ufficio Elettorale ( )  
Ufficio Tecnico 2 ( )      Ufficio Servizi Sociali ( )  
Ufficio Protocollo/Archivio ( )      Ufficio Polizia Municipale ( )

*ACQUA ANIMPA SOCIETA' di ACQUA*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su propria proposta;

Richiamata la deliberazione consiliare N. 63 in data 30.11.2000 avente ad oggetto " Approvazione Statuto Comunale ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 267/2000;

Richiamati in particolare l'art. 26 commi 2 ed 8;

Visto l'allegato schema di regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni d'ispezione e d'indagine, della conferenza dei capigruppo ecc;

Sentità l'illustrazione del presente punto all'o.d.g. a cura del Consigliere S.Buccarella;

Preso atto dell'errore materiale contenuto nell'art. 50 comma 5 dove, per errore materiale, viene indicato il Sindaco e non il Presidente del Consiglio;

Ritenuto di poter procedere ad approvazione;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale composto da N. 64 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente atto con la rettifica dell'errore materiale descritto in premessa;
- 2) Di disporre che, in sede di prima applicazione, all'elezione del Presidente del Consiglio si procederà nella prima seduta utile alla scadenza del termine di ripubblicazione all'albo pretorio ex art. 65 comma 2 dello Statuto Comunale;
- 3) Di dare atto che, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende formalmente abrogato il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta" approvato con atto consiliare N. 14 del 18.04.1992 ed ogni altra disposizione di natura regolamentare approvata dall'Ente ed in contrasto con le disposizioni del Regolamento.

C O M U N E   D I   A L E Z I O  
(Provincia di Lecce)

**OGGETTO :** Esame ed approvazione Regolamento del Consiglio Comunale.

Vista la proposta di cui all'oggetto;  
Visto l'art. 49 della legge 18.08.2000, N. 267  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio  
**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** per quanto concerne la regolarit tecnica.

Eventuali osservazioni \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MANIERI            M. NADIA

Alezio, li 10.6.05

\*\*\*\*\*

Vista la proposta di cui all'oggetto;  
Visto l'art. 49 della legge 18.08.2000, N. 267  
Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
**ESPRIME PARERE** \_ \_ \_ \_ \_ per quanto concerne la regolarit contabile.

Eventuali osservazioni \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONER.

Alezio, li \_\_\_\_\_

**COMUNE DI ALEZIO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

*Allegato alle  
delib. C.C. n. 20/05*

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COMUNE DI ALEZIO  
CONSIGLIO COMUNALE  
SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2005

PUNTO 5 O.d.G.

“Esame ed approvazione Regolamento del Consiglio Comunale”

SINDACO: Relaziona il Consigliere Buccarella.

CONSIGLIERE BUCCARELLA: Il nostro Statuto prevedeva la figura del Presidente del Consiglio e comunque c'erano delle variazioni che bisognava fare e le abbiamo apportate con questo regolamento. Il Consigliere Tarantino ricorderà che nacque una commissione un po' atipica, che poi non si fece mai, comunque lasciamo stare quello che è successo perché il regolamento adesso è pronto e disponibile. Io, per correttezza, devo dire che su alcuni punti ha partecipato anche il capogruppo Romano, il quale ha dato la propria collaborazione, la propria disponibilità e noi abbiamo accettato di comune accordo quei pochi suggerimenti, perché la maggior parte delle cose sono di natura tecnica. La parte tecnica è stata elaborata dalla dottoressa Fracasso e sulle norme tecniche non ci siamo neanche preoccupati di discutere; noi la ringraziamo anche per il lavoro svolto. C'è un piccolo particolare: il numero degli interventi è stato portato a due, più la dichiarazione di voto. Il Sindaco ha concesso anche oggi all'Opposizione di fare due interventi quando normalmente doveva essere uno soltanto; prendiamo atto anche che il Sindaco, più che polemico, è stato espansivo... quindi prevede la nomina del Presidente del Consiglio... io avevo fatto notare al Segretario comunale che erroneamente in un punto è stata riportata la parola "Sindaco" anziché "Presidente". L'art.50 comma 5 enuncia: "Ove la disposizione non venga rispettata, Sindaco dichiara chiusa la seduta", invece dovremmo fare la correzione perché col nuovo Regolamento prevede "il Presidente del Consiglio". È stato previsto anche di poter inserire qualche argomento senza conseguenze, insomma siamo stati d'accordo e ringraziamo anche, più che il Consigliere Romani, tutta l'Opposizione per aver collaborato in questo senso.

SINDACO: Ci sono interventi?

Mettiamo ai voti la proposta. Chi è favorevole?

VOTAZIONE

Unanimità

SINDACO: Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno.

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_, pubblicato all'albo pretorio comunale in data ..... e fino al ....., entrato in vigore il .....a seguito ripubblicazione ex art. 65 comma 2 dello Statuto Comunale*

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1**

##### **Regolamento – Finalità**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Titolo III del D.Lgs. n.267/2000, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge; dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei presenti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

#### **Art. 2**

##### **Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, depositario della volontà dei cittadini, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo che esercita il potere sovrano popolare; definisce i programmi, gli obiettivi e i fini generali dell'Ente e dà indirizzo ed impulso agli altri organi comunali.
2. Le modalità di elezione del Consiglio e del Sindaco sono disciplinate dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Ai fini del precedente comma gli atti urgenti ed improrogabili sono i seguenti:
  - a. provvedimenti di ratifica di variazioni al bilancio assunte d'urgenza dalla Giunta Comunale;
  - b. provvedimenti con scadenza improrogabile determinata dalla legge;
  - c. provvedimenti da cui potrebbe derivare un rilevante danno per l'amministrazione nel caso di mancata adozione.

In ogni caso la proposta di deliberazione dovrà contenere la motivazione circa l'urgenza e l'improrogabilità per l'adozione del provvedimento.

#### **Art. 3**

##### **Autonomia finanziaria del Consiglio**

1. Il Consiglio dispone di autonomia contabile nell'ambito delle risorse finanziarie appositamente stanziare, per il proprio funzionamento, nel bilancio di previsione.
2. Nell'ambito del bilancio di previsione, il Consiglio comunale approva gli stanziamenti necessari per il proprio funzionamento comprendendo le spese necessarie relative ai costi generali dell'organo quali indennità e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali ed i permessi retribuiti. Le risorse per le attrezzature, comprese le spese per fotocopie, telefono e abbonamenti a riviste per i Consiglieri e tutti gli altri oneri per spese di consumo ricadono nelle spese generali di funzionamento degli Affari Generali.
3. Le somme previste in bilancio per le finalità di cui al precedente comma sono gestite dal Responsabile del Settore Affari Generali.

4. La Giunta comunale non può adottare variazioni di bilancio che coinvolgano le risorse assegnate al Consiglio neanche in via d'urgenza.

#### Art. 4

##### Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano, a norma dell'art. 35 dello Statuto Comunale, colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

Nei casi di assenza, o di rinuncia a presiedere l'assemblea, da parte del consigliere anziano, la presidenza dell'assemblea è disciplinata dallo Statuto.

#### Art. 5

##### Prima adunanza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco, e presieduta dallo stesso sino alla nomina del Presidente del Consiglio, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva, il Prefetto.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno quattro giorni feriali prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

3. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del Titolo III, Capo I, D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- esame delle condizioni degli eletti a norma del capo II° Titolo III° del T.U.E.L.;
- giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale;
- comunicazione del Sindaco circa le nomine degli Assessori e, tra essi, del Vice-Sindaco. Il Sindaco fissa il numero di assessori cui intende avvalersi nei modi stabiliti dall'art. 36 dello Statuto;
  
- elezione del Presidente del Consiglio.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese ed ad esse possono partecipare anche i consiglieri della cui cause ostative si discute.

5. Il Sindaco giura davanti al Consiglio Comunale, pronunciando le seguenti parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione".

6. Del giuramento è redatto verbale, a cura del Segretario Comunale, che sarà trasmesso tempestivamente alla Prefettura.

7. In caso di dimissioni di un consigliere neo-eletto, presentate prima della convalida, il consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi surrogato ex art. 38 comma 8 D. Lgs. 267/2000.

8. Nel caso di Assessori nominati al di fuori dei componenti il Consiglio, il Sindaco dà atto al Consiglio che gli stessi sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dall'art. 58, D. Lgs. n.2 67/2000.

9. Entro il termine di 4 mesi, così come disposto dallo Statuto ( art. 28 ), dalla data delle elezioni, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, dando lettura del documento programmatico che viene messo in discussione ed è approvato con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

10. L'eventuale voto contrario del Consiglio sulla proposta del Sindaco non produce l'effetto della sfiducia e non provoca le sue dimissioni.

11. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal presente regolamento.

12. Almeno una volta all'anno, il Consiglio comunale provvede, a verificare lo stato di attuazione del programma presentato dal Sindaco.

13. Il Consiglio può intervenire per integrare e modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti strutturali, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

14. Sei mesi prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

## Art. 6

### Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha un presidente eletto tra i propri membri, con votazione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ( art. 26 Statuto ).

2. Alla carica di Presidente non può essere eletto il Sindaco né i candidati alla carica di Sindaco.

3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è richiesta la maggioranza relativa ( metà più uno dei presenti ).

4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto.

6. Le funzioni vicariali del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.

7. Il presidente può essere revocato, prima della scadenza del mandato, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso ad iniziativa di almeno un quinto dei componenti del Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti medesimi.

8. La proposta di revoca è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione al protocollo generale del Comune.

9. Nella stessa seduta, qualora si pervenga a revoca, il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dai precedenti commi. La votazione per l'elezione del nuovo presidente si svolge sotto la presidenza del Consigliere anziano.

10. Al Presidente ed al Consigliere Anziano è fatto divieto di assumere o esercitare ogni funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non compete loro per effetto della carica rivestita.

11. L'Ufficio di Presidenza si avvarrà per le esigenze organizzative del personale dipendente abitualmente adibito all'Ufficio di Segreteria.

## Art. 7

### Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

- a. Rappresenta il Consiglio Comunale;
  - b. Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentiti il Sindaco e i Capigruppo; presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  - c. Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio. La decisione è rimessa comunque al Consiglio ove ciò sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
  - d. Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  - e. Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
  - f. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo ( Art. 34 Statuto );
  - g. Cura l'insediamento delle Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
  - h. Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - i. Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

## Art. 8

### Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, costituito nei modi di cui al comma 11 del precedente art. 6 ed a cui sovrintende direttamente il Presidente del Consiglio, cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle commissioni e dei Gruppi consiliari; assiste la Presidenza del Consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuitele dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale; cura la raccolta della produzione normativa; gestisce i rapporti con gli organismi di partecipazione.

## Art. 9

### Deliberazioni di iniziativa della Giunta

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario Comunale non appena pervengono allo stesso.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse in originale, con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni, unitamente alle riproduzioni sugli appositi supporti magnetici (floppy disk), ove disponibili.

## Art. 10

### Risorse finanziarie del Consiglio Comunale

1. Il Bilancio Comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Responsabile del Settore Affari Generali nell'ambito delle disponibilità assegnate all'uopo dal PEG.

## Art. 11

### Sedi e attrezzature delle strutture consiliari

1. La Presidenza del Consiglio e le Commissioni Consiliari hanno sede in locali idonei ed agli stessi è garantita la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

## Art. 12

### Convocazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per la trattazione degli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.
2. Viene convocato in seduta d'urgenza almeno 24 ore prima della seduta per trattare materie di sua competenza.. L'urgenza è dettata da motivi rilevanti ed indilazionabili
3. Su richiesta del Sindaco, il presidente del Consiglio o chi ne fa le veci, sentita la Conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio Comunale. Lo stesso Presidente è tenuto a formulare l'ordine del giorno inserendo le questioni richieste.
4. La richiesta di convocazione può essere inoltrata anche da un quinto dei consiglieri . In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. L'avviso con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno quattro giorni feriali prima della riunione.
6. L'avviso di convocazione è notificato al domicilio eletto od alla residenza dei consiglieri. In casi di particolare motivata necessità ed urgenza si può convocare la seduta d'urgenza od integrare l'o.d.g. di una seduta ordinaria già convocata, con avviso telegrafico almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'Avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla seduta. In caso di aggiornamento della seduta l'avviso di convocazione deve essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
8. L'avviso deve contenere:
  - a) l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
  - b) il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza in prima e seconda convocazione;
  - c) l'indicazione del carattere della seduta ( ordinaria, d'urgenza, pubblica o segreta );
  - d) la data e la firma del Presidente del Consiglio ( per la prima convocazione la data e la firma del Sindaco ).
9. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Per la validità della seduta in seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco in ambedue i casi.
10. Le sedute del C.C. sono di norma pubbliche. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando si tratta di questioni che comportano apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamenti pubblici e privati, moralità delle persone o che comunque comportino valutazioni sulle qualità delle persone stesse. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisce un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di alcune persone, o allorché l'oggetto della discussione, pur non riguardando persone, riguardi motivi di ordine morale o di interesse pubblico tali da far ritenere erronea, per il Comune o per terzi la discussione pubblica, il Consiglio, su proposta del Presidente o di

almeno .....? Consiglieri delibera con votazione a maggioranza relativa il passaggio a seduta segreta dandone atto a verbale con esplicita indicazione dei motivi. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale vincolati al segreto d'ufficio. Non sarà ammessa la registrazione degli interventi ed il verbale non dovrà riportare gli stessi e dovrà essere redatto in modo da non ledere gli interessi che con la seduta segreta si sono voluti tutelare.

11. Contestualmente alla convocazione o all'integrazione dell'o.d.g. dovranno essere depositati presso la segreteria del Consiglio, per la relativa consultazione, gli atti ed i documenti riguardanti gli argomenti iscritti all'o.d.g..I consiglieri potranno chiedere copia di quanto depositato garantendo l'assoluto utilizzo esclusivamente per l'esercizio del mandato e con obbligo di non diffusione qualora si tratti di atti non ancora pubblici.

12. Ai lavori del Consiglio partecipa il Segretario Comunale per le funzioni assegnategli dalle leggi e dallo Statuto. Il Segretario cura il verbale della seduta. Sono tenuti a partecipare nella seduta in cui si trattano l'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, la verifica degli equilibri di bilancio, l'approvazione del rendiconto consuntivo i Revisori dei Conti.

Sono invitati ad assistere ai lavori del Consiglio Comunale anche i responsabili apicali ( posizioni organizzative ). Agli stessi può essere richiesto dal Presidente del Consiglio di assistere il relatore e relazionare su determinati argomenti. Possono altresì essere invitati , a scopo consultivo, i Presidenti di Enti ed Istituzioni, i rappresentanti del Comune in seno a enti, consorzi, società a partecipazione comunale nonché consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi elaborati per conto dell'Amministrazione.

13. Della convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno è data diffusione attraverso l'Albo Pretorio, appositi manifesti o altri mezzi di comunicazione.

## TITOLO II

### I CONSIGLIERI COMUNALI

#### CAPO I

##### Norme generali

##### Art. 13

#### I Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere può richiedere che vengano trattati in Consiglio argomenti di competenza dello stesso. Qualora la richiesta sia tesa all'adozione di un atto deliberativo, schema di questo deve essere allegato alla richiesta per l'assunzione dei relativi pareri. In tal caso la richiesta dovrà essere firmata da un quinto dei Consiglieri ex art. 39 comma 2 D. Lgs. 267/2000.

2. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. Il Consigliere ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato, osservando un dovere di correttezza al fine di evitare pregiudizi al Comune.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative, secondo le modalità di cui allo Statuto ed al regolamento sull'accesso, nei casi specificatamente previsti dalla legge. Devono comunque rispettare il principio di riservatezza a norma della L. 196/2003.

5. Ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fa parte.

## **Art. 14**

### **Diritti per l'esercizio del mandato elettivo**

1. Il Sindaco ed i Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite al Titolo III, Capo IV, D. Lgs. n. 267/2000.
2. I Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti stabiliti dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, per non più di un'adunanza al giorno.
3. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali, nelle ipotesi di cui al comma 2, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dall'art. 82, D. Lgs. n. 267/2000, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali.
4. L'ammontare percepito in un mese da ciascun Consigliere non può essere superiore alla misura di un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
5. A richiesta del Consigliere interessato, il servizio procede alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione che comunque non deve comportare maggiori oneri finanziari per l'Ente.
6. Contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina la misura dell'indennità di presenza.
7. I Consiglieri comunali, formalmente e specificamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

## **CAPO II**

### **Nomine ed incarichi ai Consiglieri comunali**

## **Art. 15**

### **Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco**

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

## **Art. 16**

### **Nomine e designazioni di Consiglieri comunali**

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Quando è stabilito che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla Legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze che lo esprimono con voto loro riservato. La procedura di votazione sempre in forma palese, si svolgerà separatamente per la maggioranza e per la minoranza invitate dal Presidente ad esprimersi su proposte e designazioni formulate oralmente o per iscritto dai rispettivi Capigruppo.

4) La presidenza di eventuali commissioni consiliari di controllo e/o garanzia spetta alle minoranze.

5. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento votando con le stesse modalità.

#### **Art. 17**

##### **Funzioni rappresentative**

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, che interviene insieme al Sindaco, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

2. Il Sindaco interviene con funzioni rappresentative indossando la fascia tricolore.

3. L'uso della fascia tricolore è attribuita solo al Sindaco, al Vice Sindaco o al Presidente del Consiglio.

#### **Art. 18**

##### **Deleghe e incarichi del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza generale, di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale, di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, ed il Sindaco anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse della Amministrazione.

9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

13. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori e gli incarichi di istruzione e studio di determinati problemi ai consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

### CAPO III

#### Diritti e prerogativa dei Consiglieri

##### Art. 19

#### **Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, n. 142 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale e dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e al rispetto dei principi di riservatezza dei dati sensibili e personali a norma della L. n. 196/2003.

5. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale fanno menzione delle finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti di cui al precedente comma 2.

6. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è depositata dal Consigliere comunale presso l'Ufficio Protocollo.

7. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, non superiore, comunque, a dieci giorni. Tale termine vale anche quando il Consigliere non abbia formulato richiesta esplicita di rilascio entro tre giorni.

8. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

9. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato b), n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria.

10. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

## **Art. 20**

### **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella domanda scritta al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate al protocollo generale dell'Ente in forma scritta da uno o più Consiglieri comunali ed indirizzate al Presidente del Consiglio; le interrogazioni sono depositate presso l'ufficio del protocollo generale.
3. Il Presidente, se espressamente chiesto che l'argomento sia inserito all'ordine del giorno consiliare, inserisce l'interrogazione nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, purchè la stessa interrogazione pervenga un giorno prima di quello fissato per la riunione dei Capigruppo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21 del presente Regolamento.
4. Ove venga richiesta solo la risposta scritta, il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni.

## **Art. 21**

### **Risposta alle interrogazioni**

1. Il Consigliere, che ha presentato una interrogazione, illustra la stessa per un tempo non superiore a quindici minuti.
2. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
3. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. In caso di assenza del Consigliere interrogante l'interrogazione viene inserita all'o.d.g. del successivo Consiglio.

## **Art. 22**

### **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più Consiglieri, consiste nella domanda inerente motivi o intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta. Essa va depositata presso l'ufficio del protocollo generale.
2. Ove venga richiesta risposta scritta, il Sindaco risponde entro trenta giorni. Qualora venisse chiesto l'inserimento dell'interpellanza nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, la stessa deve essere inviata anche al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà ad inserire l'interpellanza nel primo Consiglio Comunale, nel pieno rispetto del comma 3 del precedente art. 20.

## **Art. 23**

### **Svolgimento delle interpellanze**

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, illustra la stessa per un tempo non superiore a quindici minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. In caso di assenza dell'interpellante, l'interpellanza viene inserita all'o.d.g. del successivo Consiglio.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, che sarà discussa nella prima seduta di Consiglio Comunale utile.

#### **Art. 24**

##### **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### **Art. 25**

##### **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento di competenza dello stesso.

2. La mozione è depositata presso l'ufficio del protocollo generale; il Responsabile del servizio per la materia oggetto della mozione, esamina la proposta di deliberazione esprimendo il proprio parere di regolarità tecnica entro 15 giorni; il Presidente del Consiglio inserisce la mozione corredata del parere nel primo Consiglio comunale utile.

#### **Art. 26**

##### **Svolgimento delle mozioni**

1. Indipendente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a quindici minuti.

2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, gli assessori ed il Sindaco. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente cinque minuti.

3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

#### **Art. 27**

##### **Emendamento alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

#### **Art. 28**

##### **Ordini del giorno riguardanti mozioni**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare altri ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione.

## Art. 29

### Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## Art. 30

### Limiti

1. Ogni Consigliere Comunale può presentare in una seduta di consiglio un numero di mozioni, interrogazioni ed interpellanze complessivamente non superiore a quattro.

Quelle eventualmente eccedenti vengono inserite nella seduta successiva secondo l'ordine cronologico di presentazione.

## CAPO IV

### Perdita dello status di Consigliere

## Art. 31

### Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del Consiglio che ne cura l'assunzione immediata al protocollo del Comune al momento della loro presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni e prima di discutere su qualsiasi altro punto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante, deve procedere alla surroga del o dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo comunale.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
4. Il Consigliere surrogante deve essere informato con idonea comunicazione ex L. 241/90 che la procedura di surroga sarà argomento dell'o.d.g. nel C.C. e della data dello stesso.
5. Qualora presente in aula in detta seduta il Consigliere surrogante potrà, invitato dal Presidente prendere posto nell'aula consiliare immediatamente dopo la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di surroga.

## Art. 32

### Decadenza e sospensione dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.59 D.Lgs.n.267/2000.
3. Qualora sussistano ipotesi di decadenza quest'ultima può essere fatta rilevare dal Sindaco, da un Consigliere o da un elettore del Comune.

6. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
7. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti di cui all'art.59, D.Lgs.n.267/2000, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
8. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi quattro e cinque, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le conseguenti determinazioni.
9. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non intervenga ad un numero di sedute del Consiglio comunale secondo quanto stabilito dall'art. 32 dello Statuto comunale.
10. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
11. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente. La proposta di decadenza si ha per approvata quando il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
12. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art.45, comma 2, D.Lgs.n.267/2000, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
13. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art.141, comma 1, lett.a), D.Lgs.n.267/2000.
14. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
15. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 10 del presente articolo.
16. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale entro dieci giorni perchè prenda atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

### TITOLO III

#### GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI

##### CAPO I

##### Gruppi Consiliari

##### Art. 33

##### Composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, a seguito di dichiarazione resa nella prima seduta del Consiglio Comunale, formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, o che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo autonomo o che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco, al presidente del Consiglio comunale, nonché al Segretario Comunale.
3. Ciascun gruppo è costituito, di norma, da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio da parte dei Consiglieri interessati.

#### **Art. 34**

##### **Strutture e servizi per l'esercizio dell'attività dei gruppi consiliari**

I gruppi consiliari si avvalgono per l'espletamento delle loro attività, del personale addetto all'Ufficio segreteria

#### **Art. 35**

##### **Costituzione**

1. Nella prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del Consiglio al Sindaco ed al Segretario Comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il candidato Sindaco nella lista cui fa riferimento il gruppo.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione e della temporanea supplenza del proprio capogruppo.
4. Nel corso della prima riunione del Consiglio Comunale, sulla base delle comunicazioni effettuate, viene costituita la conferenza dei capigruppo. ( art. 34 Statuto )

#### **Art. 36**

##### **Conferenza dei Capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente nell'esercizio delle funzioni delle adunanze consiliari. Il Presidente la convoca ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la eventuale predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa di diritto il Sindaco, o suo sostituto, con funzione propositiva e senza diritto di voto.
3. La riunione della Conferenza è valida quando siano presenti almeno i 2/3 dei componenti.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
5. Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di uno dei componenti a rotazione.
6. La conferenza dei Capigruppo adotta le sue decisioni a maggioranza (relativa o assoluta?). A parità di voti prevale l'orientamento espresso dal Presidente.
7. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per la Conferenza dei Capigruppo.

## CAPO II

### Commissioni consiliari

#### Art. 37

#### Commissioni consultive - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno Commissioni consiliari consultive, stabilendone il numero e le competenze.
2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da n. 5 Consiglieri comunali di cui 3 appartenenti ai gruppi della maggioranza e 2 ai gruppi della minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari.
3. Le Commissioni consultive, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione palese.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
5. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
6. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza per le Commissioni Consiliari permanenti pari a quello della seduta di Consiglio Comunale.
7. Qualora venissero istituite Commissioni Speciali che consentano la partecipazione di componenti esterni al Consiglio Comunale, per gli stessi è prevista la corresponsione del gettone di presenza pari alla metà del gettone di presenza spettante ad un Consigliere Comunale, e comunque la corresponsione totale dei gettoni o indennità non può essere superiore al 60% dei consiglieri comunali.
8. La Commissione pari Opportunità qualora venisse istituita dal Consiglio Comunale è composta da consiglieri di sesso femminile presenti in ciascun gruppo consiliare, integrata da rappresentanti esterni delle formazioni politiche, sociali e produttive esistenti sul territorio, con il compito di promuovere, secondo le norme del presente Regolamento, inchieste, interventi ed azioni positive per impedire e rimuovere ogni forma di discriminazione per ragioni di sesso.
9. Le Commissioni consiliari consultive e speciali, quali quella delle Pari Opportunità, devono discutere esclusivamente argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
10. Il Consigliere che non si presenta a più di due riunioni consecutive, senza idonea giustificazione, è dichiarato decaduto.

## Art. 38

### Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni consultive.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita comunque a Consiglieri dei gruppi di minoranza.
4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

## Art. 39

### Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, ma senza diritto di voto.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

## Art. 40

### Commissioni d'ispezione e d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. La commissione è composta dai componenti dei gruppi consiliari con criterio proporzionale.
- 3) Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario comunale, del Direttore generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della

relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione è effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente del Consiglio, dalla stessa Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

## TITOLO IV

### ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

#### Art. 41

##### Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Presidente del Consiglio può, sentito il Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altri luoghi.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

#### Art. 42

##### Validità delle sedute

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervenga almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, le deliberazioni potranno essere assunte purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
2. Se il *quorum* di cui al comma precedente per la prima e seconda convocazione non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
  - a. i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
  - b. coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.
5. Ogni Consigliere, che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al segretario per l'annotazione.

#### **Art. 43**

##### **Seduta di seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione di almeno dieci minuti trascorsi i quali senza che sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, deve essere recapitato ai soli consiglieri comunali assenti nei termini e nei modi stabiliti per le convocazioni d'urgenza.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.46.
5. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.
6. Non possono essere deliberati, con il *quorum* stabilito per le sedute di seconda convocazione, gli argomenti per cui è richiesto l'intervento di un determinato numero di consiglieri stabilito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

#### **Art. 44**

##### **Proposte per l'avviso di convocazione**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente del Consiglio e/o a un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti di competenza del C.C. ex art. 42 D. Lgs. 267/2000 iscritti all'ordine del giorno.

#### **Art. 45**

##### **Svolgimento delle sedute**

1. Non oltre il tempo di tolleranza stabilito nel presente regolamento, il Presidente del Consiglio invita il Segretario comunale a fare l'appello dei Consiglieri e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente individua tra i Consiglieri, qualora nel corso del C.C. si debba procedere a votazione segreta, tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei

relativi risultati; tale individuazione viene fatta constare nel verbale della seduta. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

3. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno.

4. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni; è fatta salva ogni diversa decisione del presidente. L'esame degli argomenti di cui al presente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono comunque superare i dieci minuti. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.

5. Il Presidente del Consiglio dà avvio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la loro progressione.

6. E' tuttavia facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere.

7. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga; diversamente il Consiglio decide sulla proposta di variazione, a maggioranza dei voti.

8. La seduta del Consiglio comunale prosegue sino alle ore 24.00, fermo restando che comunque si porterà a termine, sino alla votazione finale, il punto dell'o.d.g. che ha avuto inizio prima della stessa ora. Gli altri punti saranno trattati nella successiva seduta di aggiornamento e prosiegua da tenersi il giorno successivo con inizio alle ore 9.00.

#### **Art. 46**

##### **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro dieci minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

#### **Art. 47**

##### **Registrazioni audio e video**

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze pubbliche o aperte, ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti od episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del presidente. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

#### **Art. 48**

## Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

## TITOLO V

### DISCUSSIONE E VOTAZIONE

#### Art. 49

##### Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco o del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

#### Art. 50

##### Sanzioni disciplinari

1. Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
2. E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.
3. Ove questa disposizione non venga rispettata il Presidente del Consiglio farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Presidente ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Presidente toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.
5. Ove la disposizione non venga rispettata il ~~Sindaco~~ <sup>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</sup> dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'o.d.g. ad una nuova seduta da tenersi il giorno successivo all'ora stabilita dal Presidente del Consiglio.
6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che col suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il Presidente del Consiglio deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

#### Art. 51

##### Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

## Art. 52

### Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori e disturbi il regolare svolgimento dell'assemblea.

## Art. 53

### Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.

2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di due volte, intervento e replica, nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

## Art. 54

### Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.42, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

b) i 5 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a);

c) i 5 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

d) non è consentito, sullo stesso argomento, un terzo intervento, salvo per fatto personale e dichiarazione di voto.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

## Art. 55

### Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del Consiglio, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

## Art. 56

### Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta ovvero quando gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse; chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere deve precisare, con un intervento non superiore a dieci minuti, in cosa consiste il fatto personale.
2. Sulla fondatezza delle argomentazioni così svolte decide il Presidente, salve le definitive determinazioni del Consiglio, votate per alzata di mano ove l'interessato vi si appelli.
3. Con il pretesto del fatto personale non è comunque consentito ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
4. Il consigliere che nel corso di una discussione sia accusato di fatti ritenuti lesivi di altra persona, può chiedere la costituzione di una Commissione Consiliare che giudichi la fondatezza dell'accusa. Il Consiglio, su invito del Presidente, nomina la Commissione formata da tre consiglieri tra maggioranza e minoranza e la invita a riferire entro e non oltre venti giorni.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, soltanto il consigliere o i consiglieri responsabili dell'incidente.
6. Il Presidente può rinviare al termine della seduta l'intervento per fatto personale.

## Art. 57

### Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

## Art. 58

### Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. La votazione segreta non è ammessa quando la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.
4. All'inizio di ciascun argomento per cui è prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza se presente deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori. terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Se la proposta in discussione si compone di articoli o voci, si procederà alla votazione dei singoli articoli e/o voci qualora lo richieda almeno 1/3 dei componenti in aula.
7. Non è ammessa la votazione per parti né nella premessa né nel dispositivo.
8. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini abbiano interesse tale da imporne per legge l'astensione.
9. Il dovere di astensione impone al Consigliere Comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse ed astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione. Di tutti tali adempimenti dev'essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.
10. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano una maggioranza qualificata. Tra i votanti non si contano i Consiglieri che hanno dichiarato di astenersi.
11. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni e competenze del Consiglio o che contengano violazioni di legge.
12. Quando è prevista dalle leggi e dallo Statuto la nomina di componenti sia di minoranza che di maggioranza, si procederà con votazioni separate tra la maggioranza e la minoranza. La prima votazione sarà effettuata dalla minoranza e poi procederà la maggioranza. Alla fine delle due votazioni si procederà alla proclamazione degli eletti con votazione di presa d'atto dell'intero Consiglio Comunale.
13. Compiuta la votazione il Presidente ne proclama il risultato con la formula :” Il consiglio approva “ oppure :”Il Consiglio non approva “

## **Art. 59**

### **Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

## **Art. 60**

### **Verbalizzante delle riunioni - Contenuti**

1. I processi verbali devono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei Consiglieri astenuti e contrari. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo eventualmente in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione, qualora non sia attivo il servizio di stenotipia nella seduta, sono riportati esprimendo sinteticamente con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun consigliere.

3. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario entro il giorno successivo alla seduta consiliare.

## **Art. 61**

### **Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo che la legge o lo Statuto, per particolari deliberazioni, prevedano un diverso termine di pubblicazione.

## **Art. 62**

### **Segretario – Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce un Segretario comunale di altro Comune appositamente designato dall'Agenzia.

2. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomento di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

3. In tale caso, qualora non sia stato diversamente provveduto, il Presidente incarica un Consigliere per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 63**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto comunale.

#### **Art. 64**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso, sono vigenti con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio a seguito di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Arch. Cosimo CAROPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Fiorella FRACASSO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art. 124 D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì 23.6.05

Prot. \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

ANNA MAGENTA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Fiorella FRACASSO

Copia conforme all'originale

Alezio, li 23.6.05

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Fiorella FRACASSO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Fiorella FRACASSO